

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 10615/2026
Roma, lì, 19/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 448/2026
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Relatore -	CC - 03/03/2026
MICHELE ROMANO		R.G.N. 442/2026
EGLE PILLA		
MARIO MORRA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ████████ il ████████

avverso l'ordinanza del 21/11/2025 del Tribunale per il riesame di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti che ha chiesto
l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 novembre 2025, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, in riforma del provvedimento del Gip del medesimo Tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applicava a ██████████ la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, in riferimento al delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. consumato ai danni di ██████████ (con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale e dalla quale aveva avuto un figlio) ed ai luoghi dalla stessa frequentati, misura accompagnata dall'adozione dello strumento di controllo (il braccialetto elettronico).

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore avv. ██████████, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

Il Tribunale, infatti, nell'applicare la misura di cautela - riformando la decisione del Gip che per ben due volte aveva rigettato la richiesta di misura ritenendo non vi fossero pericoli di reiterazione del fatto - non aveva congruamente valutato il fatto che le condotte, ritenute vessatorie, fossero comunque cessate nel marzo 2025 così non potendosi affermare l'attualità delle esigenze di cautela.

Firmato Da: CARMELA LANZUSE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2ae - Firmato Da: ENRICO SCARLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4121cf9ec1f52e3
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f



Né poteva farsi riferimento alla celebranda udienza preliminare posto che era una mera congettura il fatto che, avvicinandosi tale momento processuale, [REDACTED] avrebbe potuto ripetere le condotte persecutorie.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Pasquale Sansonetti, ha inviato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Si è lamentata, nel ricorso, la mancata verifica del requisito dell'attualità della misura applicata (il divieto di avvicinamento alla persona offesa accompagnata dal sistema di controllo del "braccialetto elettronico") per il pericolo di reiterazione del fatto (ulteriori condotte persecutorie ai danni della medesima persona offesa).

2. In tema di attualità della misura cautelare personale si è detto che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01).

3. Se ne deduce, muovendo da tali affermazioni in diritto, che la motivazione sul punto del Tribunale del riesame appare priva di manifesti vizi logici se si considera che - partendo dalla consumazione delle condotte vessatorie protrattesi per tutto il secondo semestre del 2024 ed intensificatesi nell'anno successivo, cessando solo nell'aprile 2025 – aveva osservato come la richiesta misura - peraltro consistente soltanto nell'evitare l'avvicinamento dell'imputato alla persona offesa – dovesse considerarsi, rispetto al pericolo di reiterazione di analoghe condotte vessatorie, necessaria prospettandosi plurime occasioni di possibile conflitto, discendenti dal presente processo ma anche e soprattutto dalla gestione del figlio minore.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In considerazione del rapporto personale fra le parti si dispone l'oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento , siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03.
Così deciso, in Roma il 3 marzo 2026.

Il Consigliere estensoreIl Presidente

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Luca Pistorelli

